


**IN BREVE n. 13 - 2024**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## ORA LEGALE 2024

**Ora legale 2024 (Italia).**  
**Inizio: 02:00**  
**Domenica 31 marzo**

**Fine: 03:00**  
**Domenica 27 ottobre**



L'introduzione dell'ora legale, nel nostro Paese, avvenne nel 1916 con il decreto legislativo n.631 del 25 maggio.

Dopo essere stata abolita e approvata diverse volte, venne poi definitivamente adottata con la legge 503 del 1965.

Inizialmente l'ora legale aveva una durata di soli quattro mesi (maggio-settembre), divenuti poi sei nel 1980 fino agli attuali sette nel 1996.

Il passaggio dall'ora solare a quella legale è stato pensato per avere un'ora di luce in più la sera, così da ridurre i consumi di energia elettrica.

## ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: febbraio 2024 - data di pubblicazione: 15 marzo 2024 - prossima diffusione: 16 aprile 2024

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>+119,3</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+ 0,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 0,7</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 9,7</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese FEBBRAIO 2024**

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 15 marzo 2024 riferito al mese di febbraio 2024

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b> Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b> Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
<b>%</b>	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
<b>2021</b>	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
<b>%</b>	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
<b>2022</b>	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
<b>%</b>	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
<b>2023</b>	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7	119,1	119,3	119,2	118,7	118,9
<b>%</b>	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2	+5,1	+1,7	+0,7	+0,6
<b>2024</b>	<b>119,3</b>	<b>119,3</b>										
<b>%</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,7</b>										

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - FEBBRAIO 2024**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **119,3**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2023, vanno rivalutate del **0,502313**.

## **RSA, NO ESENZIONE IMU**

**La Cassazione esclude la sussistenza dei presupposti per fruire dell'agevolazione dell'esenzione IMU: l'attività sanitaria svolta ha carattere commerciale nulla rilevando che l'Ente proprietario dell'immobile sia un soggetto non avente scopo di lucro.**

Per la Cassazione l'attività svolta nell'immobile non può ritenersi avere finalità sociali. La convenzione infatti prevede che la Regione si avvalga di strutture private per prestare servizi

sanitari ai cittadini e per i suddetti servizi corrisponde un corrispettivo in funzione dei costi sostenuti. Pertanto tale attività si inquadra nell'ambito di quelle attività che rivestono carattere commerciale. Tale attività sociale non basta infatti ad escludere la natura economica.

*Corte di Cassazione sezione 5 civile – ordinanza n. 6096 del 6 marzo 2024*

## **ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. CIVILE ORD Ordinanza n.6096/2024 (documento 078)**

### **ART. 7, COMMA 1, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 504 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'[articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'[articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli [articoli 8 e 19 della Costituzione](#), e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con [legge 27 maggio 1929, n. 810](#);

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#); (83)

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'[articolo 16, lettera a\), della legge 20 maggio 1985, n. 222](#).

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **ADDIO RICETTA CARTACEA, NUOVI PASSI PER LA TELEMEDICINA** da il Giornale della Previdenza Enpam n.10 del 16 marzo 2024

Ricetta cartacea addio, a breve le prescrizioni mediche si avranno solo in digitale. È l'obiettivo del disegno di legge sulla ricetta medica digitale, che vuole rendere strutturale una prassi che si era già diffusa durante il *lockdown* e la pandemia. L'articolo 4 del provvedimento stabilisce chiaramente che la digitalizzazione riguarderà le prescrizioni farmaceutiche, i trattamenti terapeutici, i servizi

riabilitativi e i presidi destinati ai pazienti cronici e con patologie invalidanti. A essere coinvolte saranno sia le ricette legate al Servizio sanitario nazionale, che quelle per farmaci non rimborsati dallo Stato.

Tra le novità, la possibilità di ottenere la ripetizione della ricetta, sempre in formato digitale, per i pazienti con malattie croniche o patologie invalidanti e la non obbligatorietà del nome del paziente sulla prescrizione (basterà solo il codice fiscale). Una volta generata, la ricetta digitale viene memorizzata nel sistema e identificata da un codice di 15 cifre. Il medico fornisce al paziente un promemoria cartaceo della ricetta elettronica, che viene successivamente trasmesso in formato elettronico tramite email o sms.

Con la ricetta medica digitale i medici potranno personalizzare le terapie in modo dettagliato, adattandole alle esigenze individuali dei pazienti. Dal canto loro, questi ultimi possono accedere alle prescrizioni in qualsiasi momento e dovunque si trovino. Inoltre, la ricetta elettronica sarà utilizzabile in tutto il territorio italiano, consentendo il ritiro dei farmaci presso qualsiasi farmacia senza dover pagare il prezzo intero, anche fuori regione.

Il tema è approfondito in [questo articolo](#) sul portale Tech2Doc.

E sempre in tema di innovazione digitale, dovrebbe entrare a pieno regime entro giugno la piattaforma di telemedicina. L'obiettivo è di raggiungere 300 mila persone entro il 2025, semplificando il lavoro dei medici, mettendo a loro disposizione una postazione per le televisite già dal prossimo anno.

Sebbene la telemedicina non abbia ancora raggiunto un grande successo in Italia rispetto ad altri paesi europei, è già una realtà in metà delle farmacie italiane, come [approfondisce](#) questo articolo.

La piattaforma avrà un ruolo cruciale nel ridurre le differenze regionali e nell'integrare i servizi sanitari a livello nazionale, contribuendo a migliorare la qualità delle cure cliniche e l'accessibilità ai servizi sanitari per i pazienti. Offrirà servizi come elettrocardiogramma, holter pressorio e spirometria.

Tra i beneficiari delle innovazioni della telemedicina, rientrano sicuramente i pazienti più anziani.

Una pillola video su Tech2Doc esplora le prospettive che la tecnologia mette a disposizione per un "invecchiamento attivo", tra app per la gestione dei farmaci, dispositivi di monitoraggio e consulti a distanza.

Sullo stesso portale è presente anche un quiz per testare la conoscenza di Salute digitale e pazienti anziani.

## **LOTTA AI TUMORI, VIA AL RECLUTAMENTO DI MEDICI E DENTISTI**

da il Giornale della Previdenza Enpam n.10 del 16 marzo 2024 a cura di Antioco Fois

La lotta ai tumori recluta medici e dentisti. Si tratta di un'opportunità per crescere professionalmente e umanamente, a beneficio della salute della comunità, con ricadute positive anche sulla qualità della professione medica.

L'invito arriva dalla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, che tiene aperte le porte delle sue 106 sedi e 397 ambulatori all'apporto volontario di medici e odontoiatri.

### **DALLE CONFERENZE AGLI AMBULATORI**

La missione dell'ente pubblico su base associativa, radicato in tutto il territorio nazionale, è prima di tutto diffondere la cultura della prevenzione ai tumori come metodo di vita. E quindi organizzare incontri e conferenze, come nelle scuole e nei luoghi di lavoro, per informare e sensibilizzare sulle migliori pratiche da adottare nel nostro stile di vita.

Nell'operato dell'associazione sono centrali anche l'attività diagnostica negli ambulatori delle sedi provinciali e l'assistenza dei pazienti che hanno vissuto l'esperienza cancro e dei loro familiari, con programmi di riabilitazione fisica, psicologica, sociale e occupazionale.

### **CHIAMATA PER TUTTI I CAMICI BIANCHI**

La chiamata a indossare il camice e spendere la propria professionalità anche nella lotta contro i tumori è estesa a tutti i medici e dentisti, di tutte le branche e con ogni bagaglio di formazione.

“Siamo aperti alla collaborazione di tutti i medici e odontoiatri, dai giovani ai colleghi in pensione. Ad esempio per tenere incontri nelle scuole e valorizzare la prevenzione primaria come elemento fondante della lotta contro i tumori o per contribuire al coordinamento delle strutture Lilt”, spiega al Giornale della previdenza Francesco Schittulli, chirurgo, oncologo e presidente nazionale Lilt.

I camici bianchi posso candidarsi anche per le attività negli ambulatori, dove la lotta al cancro si concentra soprattutto contro i “big killers”, i tumori che aggrediscono il seno, il colon retto, la cervice uterina, la prostata, il polmone e la cute.

“Ogni giorno circa 1070 italiani hanno una diagnosi di cancro e ogni giorno sono in 496 a morire di tumore. Parallelamente – continua il presidente Schittulli – si guarisce in circa il 70 per cento dei casi, che salirebbero al 90 se riuscissimo a mettere completamente in atto i nostri presidi. Parliamo di una problematica vincibile, guaribile se diagnosticata in tempo. Il nostro è un esercito in campo per vincere il cancro e la nostra attività vuole essere anche uno stimolo alle istituzioni, per investire in prevenzione prima ancora che in cure”.

### **COME ARRUOLARSI PER COMBATTERE I TUMORI**

Per collaborare con al Lilt è possibile contattare la sede nazionale al numero 06.4425971 o inviare una mail all'indirizzo [sede.centrale@lilt.it](mailto:sede.centrale@lilt.it). È possibile anche contattare una delle sedi provinciali, consultando [questa pagina](#) del sito web Lilt, per trovare quella più vicina.

### **AL VIA IL PRIMO FESTIVAL DELLA PREVENZIONE**

La Lega italiana per la lotta contro i tumori ha inoltre organizzato il suo primo Festival della Prevenzione oncologica, in programma dal 21 al 23 marzo, ospitato nel centro congressi Sala Buzzati a Milano Brera.

L'evento è aperto a tutti, con ingresso gratuito, e ha l'obiettivo di diffondere la cultura sui corretti stili di vita, che contribuiscono a ridurre il rischio di ammalarsi di tumore. Nel programma (consultabile a questo [link](#)) sono previsti incontri, laboratori, degustazioni, testimonianze e visite gratuite.

La tre-giorni di Lilt conclude la settimana nazionale dedicata alla prevenzione oncologica ed è realizzata con il supporto del Corriere della sera e dell'Istituto nazionale tumori di Milano.

La Lilt ha inoltre firmato nelle scorse settimane un protocollo d'intesa con Enpam, per collaborare nella promozione della prevenzione oncologica.

**IN PENSIONE MA ISCRITTO ALL'ALBO** da il Giornale della Previdenza Enpam n.10 del 16 marzo 2024 - Lettera al Giornale

*Sarebbe molto utile dare informazioni su come “uscire dall'Enpam”. Mi spiego: una volta in pensione, come posso fare per mantenere l'iscrizione all'albo senza più pagare l'Enpam e fare Ecm e ridurre al minimo indispensabile le spese? È possibile? **G.L.B.***



Lettere  
al  
Giornale

Gentile Dottore,

una volta compiuti i 68 anni, o dal momento in cui va in pensione anticipata di Quota A (in questo caso deve avere almeno 65 anni e aver prima scelto il calcolo contributivo), non sarà più tenuto a pagare la Quota A dell'Enpam.

Potrà quindi decidere di restare iscritto all'albo professionale e, se non svolgerà più una regolare attività lavorativa, potrà chiedere di essere esonerato dagli obblighi Ecm.

Nel caso in cui però dovesse riprendere a lavorare, per esempio come libero professionista, dovrà pagare i contributi previdenziali all'Enpam, in questo caso alla Quota B.

## **ONAOSI, ULTIMA CHIAMATA PER CHI È MEDICO DAL 2014** da il Giornale della Previdenza Enpam n.10 del 16 marzo 2024

Entro il 31 marzo è possibile aderire alla contribuzione volontaria Onaosi o rinnovarla per il 2024 per quanti hanno già aderito negli anni scorsi.

La fondazione per l'assistenza dei figli e degli orfani dei sanitari italiani ha inviato a tutti gli iscritti volontari, in regola con la quota dell'anno scorso, la modulistica precompilata utile al rinnovo, assieme a un'informativa consultabile sul [sito dell'Onaosi](#).

### **ADESIONE VOLONTARIA**

La contribuzione obbligatoria è riservata ai sanitari dipendenti pubblici, mentre gli altri medici (dalla medicina generale ai dipendenti pubblici) possono aderire volontariamente in cambio delle tutele e del sostegno economico ai propri figli, garantito dall'ente.

Si ricorda che l'adesione deve essere formalizzata entro dieci anni dall'iscrizione all'Ordine dei medici. Quest'anno, quindi, è l'ultima chiamata per i medici e gli odontoiatri che si sono iscritti all'Ordine professionale nel 2014.

Tutti coloro che si iscrivono all'Onaosi dopo il quinto anno di iscrizione all'albo professionale, saranno chiamati a versare le quote arretrate a partire dal sesto anno in poi.

### **SOSTEGNO PER I FIGLI**

L'iscrizione e la regolarità di contribuzione all'Opera nazionale assistenza orfani sanitari, sono indispensabili per accedere alle prestazioni e ai servizi.

Le prestazioni per gli iscritti sono diverse e prevedono un sostegno concreto fatto di aiuti finanziari ai ragazzi rimasti orfani o in difficoltà.

### **L'ASSISTENZA ONAOSI**

L'Onaosi dà sostegno economico attraverso borse di studio, premi al merito, assegni di conseguimento di progressi scolastici, contributi per studio all'estero, contributi per il conseguimento di titoli professionalizzanti, accesso a case vacanze e partecipazione a soggiorni estivi per preadolescenti.

## **CONTRIBUENTI VOLONTARI - ADEMPIMENTI PER RINNOVO QUOTA**

**2024** dal sito Onaosi

**Scadenza: 31 marzo 2024**

## **Avviso scadenza quota annuale 2024**

**CONTRIBUTO VOLONTARIO ONAOSI RINNOVO QUOTA ANNO 2024: scadenza 31/3/2024 – AVVISO RICEVIMENTO MODULISTICA**

Per i Sanitari contribuenti volontari in regola con i versamenti al 31 dicembre 2023 è in corso di spedizione la circolare informativa con la modulistica precompilata (bollettino premarcato PagoPA) corredata delle istruzioni per effettuare il versamento della quota contributiva relativa all'anno 2024.

Il pagamento del contributo deve essere effettuato non oltre il termine indicato sul bollettino precompilato. Il bollettino è pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito/Ufficio Postale/esercenti convenzionati/canali online. La Piattaforma riservata ai Sanitari contribuenti iscritti consente diverse funzionalità tra cui la possibilità di visionare e/o pagare avvisi di pagamento tramite il circuito PagoPa nonché tramite l'APP IO.

**La scadenza prevista per il relativo adempimento è il 31 marzo 2024.**

**AL FINE DI NON COMPROMETTERE L'ASSISTIBILITA', OVE SE NE VERIFICHINO LE CONDIZIONI, E' NECESSARIO CHE IL VERSAMENTO, PER LA CONFERMA ANNUALE DELLA PREDETTA ISCRIZIONE VENGA EFFETTUATO ENTRO IL 31 MARZO 2024.**

Il mancato ricevimento e/o smarrimento della modulistica non esonera dal pagamento del contributo. In tal caso è necessario contattare gli uffici amministrativi ai seguenti numeri diretti: 075 5869.251.537.545 – e-mail [contributi@onaosi.it](mailto:contributi@onaosi.it).

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI**



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla Società Edison, nel 140° anniversario della fondazione

- Data di emissione: 15 marzo 2024



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato all'Associazione Marchi Storici d'Italia

- Data di emissione: 18 marzo 2024

## **PARLAMENTO - TUTELA DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO** da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024, la Legge 4 marzo 2024, n. 25, recante modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

Viene istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico.

All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
- promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
- promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali;
- vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
- proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
- promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
- incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

Vengono, inoltre, modificati alcune sanzioni penali qualora il delitto sia avvenuto nei confronti del personale scolastico.

**la Legge 4 marzo 2024, n. 25**

## **INAIL - ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2024** da DplMo – fonte:

Inail

L'Inail, in data 18 marzo 2024, comunica di aver reso disponibile, in modalità telematica, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati 2024 relativa ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2023.

Per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale sono riportati nella certificazione le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nell'anno precedente, mentre per i lavoratori del settore navigazione sono riportate anche le indennità per temporanea inidoneità



alla navigazione erogate ai sensi della legge 1486/1962 (c.d. legge Focaccia). Per gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti sono riportati gli emolumenti del trattamento di pensione.

### **Come acquisire la Certificazione unica**

#### *Lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale*

- Dal portale Inail > Servizi online
- Tramite i Caf convenzionati
- Attraverso il Contact center Inail

#### *Lavoratori settore navigazione*

- Dal portale Inail > Servizi online, per la certificazione dal 2015
- Per le certificazioni antecedenti al 2015 (Cud 2014 e precedenti) occorre effettuare una segnalazione attraverso “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione.
- Tramite i Caf convenzionati
- Attraverso il Contact center Inail

#### *Ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza*

- Dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del portale Inail
- Via posta, unitamente al cedolino del mese di riferimento, per i soli pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino, a fronte di un contributo al costo di spedizione nella misura di € 13,00 annui.

Soltanto nel caso in cui non sia possibile ottenere la Certificazione unica attraverso le modalità appena descritte, sarà possibile acquisirla in forma cartacea presso una sede territoriale Inail.

### **INPS - ONLINE SUI CANALI INPS LA CERTIFICAZIONE UNICA 2024** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS informa che è disponibile la **Certificazione Unica (CU) 2024**, relativa ai redditi percepiti nel 2023, documento indispensabile per la **presentazione della dichiarazione dei redditi**, e accessibile per tutti i cittadini attraverso le diverse modalità digitali e tradizionali, riflettendo l'impegno dell'Istituto verso l'innovazione e la semplificazione dei servizi.

Le CU pubblicate all'apertura del servizio hanno raggiunto la cifra record di 27.258.499 (lo scorso anno erano 26.164.401).

Per visualizzare, scaricare e stampare il **modello CU 2024** è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS) all'area personale [MyINPS](#): “I tuoi servizi e strumenti”, “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS”, “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”.

Per i **pensionati** sarà possibile scaricare il documento anche tramite il servizio online “[Cedolino della pensione](#)”.

La CU 2024 è disponibile anche sull'**app INPS Mobile** per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:

- patronati, CAF e professionisti abilitati;
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:

[richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it](mailto:richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it),

allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall'INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta;

- numero verde dedicato 800 434320;
- Contact center multicanale al numero 803 164 oppure al numero 06 164164.



**PENSIONATO TARTASSATO** da Azione Sanitaria n.2 marzo-aprile 2024 - Anno XLI a cura di Marco Perelli Ercolini

Se lavorando hai versato fior di contributi per la tua futura pensione, hai anche versato fior di tasse!!! Gridiamolo forte e teniamo anche ben presente che la pensione è strettamente collegata, nel sistema retributivo, con precisi calcoli attuariali, alla prestazione «pensione» e più ancora, con maggior evidenza di calcolo, anche nel sistema contributivo. Inoltre la vera previdenza non è in rosso!

Dunque giustamente, più hai versato e tanto maggiore è la prestazione: è un evidente diritto.

Nel meccanismo previdenziale, attenzione, si prevede anche che nel tempo si debba rispettare il così detto potere d'acquisto delle future prestazioni, la “perequazione automatica”, essendo una «retribuzione differita»; un tempo si chiamava “indennità integrativa speciale”. Attenzione: non è un aumento, ma lo strumento per conservare nel tempo il valore della pensione.

*... la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure tese a paralizzarlo "esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità", poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni ...*

*Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia  
Ordinanza numero 213 del 17 Ottobre 2019*

Ma, ahimè, nella esasperazione di trovare soldi perché mai tesaurizzati i contributi versati, ti incolpano di prendere «troppo» rispetto ad altri che, avendo versato meno o addirittura avendo versato un bel nulla, hanno una pensione chiamiamola «bassa» e allora, scusa opportunistica, ti tagliano i soldi, che ti spetterebbero, della perequazione automatica colla giustificazione del «chi più ha, più deve dare»...ma si ignora che parallelamente già ha dato di più perché di più, giustamente, paga anche di tasse e quindi soldi per la doverosa assistenza...insomma si paga due volte un balzello confondendo e mescolando in una unica pentola la previdenza (prestazione di un diritto che spetta) colla doverosa fiscalità (dovere di tutti i cittadini) che già si paga in stretto rapporto all'entità della pensione.

*A proposito, ho letto di recente le precisazioni di assistenza e di previdenza che molto bene le puntualizzano:*

➤ *l'assistenza ha come preciso obiettivo quello di tutelare i soggetti in condizione di bisogno; è attuata direttamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali attraverso erogazioni economiche o mediante prestazioni sociali specifiche, comunque con risorse derivanti dalla fiscalità generale;*

➤ *la previdenza ha diversa origine ed obiettivo: si alimenta attraverso i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro durante l'attività lavorativa per maturare il diritto, al termine della prestazione lavorativa, ad una “retribuzione differita”.*

e allora?...e intanto sei spremuto sistematicamente come un limone con un sistema peggiore delle tasse, perché ti rimane attaccato in permanenza *usque ad finem* come una sanguisuga...e anche di più, nella eventuale reversibilità. Infatti una imposta (tassa) ti colpisce e via; il sistema del blocco della perequazione invece ti colpisce con riduzioni strutturali permanenti negli anni e crescenti: infatti anche le possibili indicizzazioni future saranno applicate ad importi di pensione ovviamente sempre più ridotti. Sì cari amici non è un prelievo indiretto unico, ma un prelievo che si ripete e amplifica ogni anno che segue! Insomma è una gabella perenne sino alla morte...sino alla morte dell'eventuale coniuge superstite!!! e non come una tartassata una tantum!!! ma sistematicamente ogni anno...

Coll'inflazione vengono aumentati gli stipendi e le buste paga dei lavoratori, ma vengono tagliate le pensioni... le «vere» pensioni per le quali si sono versati fior di contributi a valore corrente...grazie, grazie mille!

Da ultimo un'altra domanda: un Governo può annullare con una legge una sentenza già emessa, emessa, notate bene, dalla Corte Costituzionale? può un Governo interferire sulle sentenze della Corte Costituzionale? Mi consta che solo ai Giudici spetta emanare le sentenze...e, soprattutto, che queste vanno rispettate da tutti, ripeto da tutti.

E così le pensioni costruite coi soldi del lavoratore versati a valore corrente, nel tempo perdono il loro potere d'acquisto e, ahimè, da debiti di valore diventano semplici debiti di valuta: insomma le pensioni di annata, diventano presto pensioni dannate, svuotate del loro potere d'acquisto.

Così dopo anni di sacrifici e attività lavorativa pagando fior di tasse e contributi, ecco la ricompensa ai pensionati italiani...oltre alle tasse un trattamento soggetto a prelievi selettivi con carattere non transitorio, bensì persistente ogni anno, che porta a una perdita progressiva e irrecuperabile del potere di acquisto della pensione costruita negli anni colla speranza di un tranquillo e dignitoso post lavorativo...avremo, purtroppo, un esercito sempre più numeroso di pensionati diventati poveri, con un numero sempre più crescente di pensionati veramente molto poveri...

Basta dunque infierire sui pensionati, categoria indifesa di fronte all'aumento esponenziale dell'inflazione!!! Basta a questa recrudescenza sempre più penalizzante con meccanismi per blocchi fortemente iniqui.

Purtroppo i pensionati non hanno i trattori...e sono un facile bersaglio e un comodo bancomat, un salvadanaio da rompere all'occorrenza.

Ricordiamo che l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici serve a salvaguardare il potere di acquisto eroso da un aumento dei prezzi e da rincari di mutui, dei beni di prima necessità e delle spese per esigenze sanitarie che coll'età aumentano e che ultimamente sono diventate un grosso peso per un Servizio Sanitario Nazionale molto carente.

*... secondo la Costituzione la perequazione automatica delle pensioni deve garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti e salvaguardare il loro valore reale rispetto all'inflazione. Eventuali riduzioni e modifiche della rivalutazione per esigenze di finanza pubblica devono essere ragionevoli e limitate nel tempo.*

Obiettivo del Governo dovrebbe essere rivolto a migliorare questo meccanismo di difesa del potere d'acquisto delle pensioni, non venir meno a un "contratto colpendo un diritto" infierendo su una categoria indifesa che ha sempre pagato onestamente le tasse (e le paga tutt'ora) e fior di contributi (mai tesaurizzati allo scopo preposto) per una vecchiaia tranquilla e decorosa dopo tanti anni di onesto lavoro e ricordiamoci che le vere pensioni non sono una regalia, bensì il frutto di anni di lavoro e di contributi.

## ***Ma quanto ci guadagna lo Stato con l'inflazione?***

***Benzina e metano alle stelle e parallelamente maggior introiti con le accise (nella benzina superano il 50% dei costi...), aumentati i costi dei vari generi di consumo e parallelamente aumentati gli introiti coll'IVA e via di seguito; BOT e CCT, cioè i soldi di debito dello Stato, svalutati con conseguenti vantaggi dello Stato sul debito pubblico ... pensioni bloccate col congelamento della perequazione automatica ... speculazione coi ritardi dei pagamenti delle liquidazioni del pubblico impiego con conseguentemente importi svalutati, cioè soldi che hanno perso il loro originario potere di acquisto ... stipendi dei lavoratori del pubblico impiego bloccati o con aumento irrisori dopo due, tre, quattro anni nei rinnovi dei contratti ... eccetera, eccetera ... pensateci bene ... ricordiamo che il Tfr è una retribuzione accantonata (nel pubblico impiego pagata dal lavoratore) ovvero di retribuzione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro per i bisogni insorti nel periodo tra ultimo stipendio e prima pensione.***

## **INPS INFORMA COMUNICATO STAMPA, 19 MARZO 2024**

### **LEGGE DI BILANCIO 2024 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA E DELLA PENSIONE ANTICIPATA**

Con la circolare n. 46 del 13 marzo 2024, l'Inps fornisce istruzioni in merito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996.

#### **Pensione di vecchiaia**

Dal 1° gennaio 2024, il requisito di importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia è pari all'importo dell'assegno sociale, il cui valore provvisorio per l'anno 2024 è pari a 534,41 euro. Si ricorda che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico di 67 anni (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026) e di un'anzianità contributiva minima di venti anni, a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore all'importo soglia. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 (incluso l'importo soglia pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale) conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla precedente disciplina.

#### **Pensione anticipata**

Il diritto alla pensione anticipata si consegue al compimento del 64° anno di età (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026), se risultano versati e accreditati almeno venti anni di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo della prima rata di pensione (importo soglia) risulti almeno pari a 3 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore (1.603,23 euro): tale importo si riduce a 2,8 volte (1.496,35 euro) per le donne con un figlio e a 2,6 volte (1.389,46 euro) per le donne con due o più figli. Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un importo lordo massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo in vigore (2.993,05 euro) per le mensilità di anticipo rispetto ai requisiti di accesso previsti dalla normativa in vigore: al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (pari a 67 anni per i bienni 2023/2024 e 2025/2026) sarà posto in pagamento l'intero importo della pensione perequato nel tempo. La pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra). I lavoratori che maturano i requisiti

entro il 31 dicembre 2023, compreso quello dell'importo soglia pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, mantengono i requisiti previsti dalla precedente normativa. Anche per tali soggetti, se conseguono la pensione con decorrenza dal 2 gennaio 2024, l'importo massimo erogabile non potrà essere superiore a cinque volte il trattamento minimo in vigore.

Maggiori informazioni sono disponibili nella già citata circolare n. 46 del 13 marzo 2024.

**Vedi INPS Circolare n. 46 dell'13.03.2024 (documento 076) in Brevia 12**

**PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL “DECRETO ANZIANI”.  
ECCO IL PIANO NAZIONALE PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO E IN  
BUONA SALUTE** da Quotidiano Sanità a cura di G.R.

**Il decreto legislativo è stato predisposto al fine di promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane. Si punta anche a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria.**

**LEGGI IN**

**[Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “decreto anziani”. Ecco il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo e in buona salute - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)**

■ **Testo**

**CASSAZIONE - PERMESSI EX LEGE 104 NON UTILIZZATI PER  
ASSISTERE IL FAMILIARE DISABILE** da DplMo

Con ordinanza n. **6468/2024**, la Corte di Cassazione ribadisce il fatto che l'utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi *ex lege* 104 per attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, può costituire giusta causa di licenziamento, in quanto ciò viola le finalità per cui il beneficio è stato concesso.

I giudici della Suprema Corte evidenziano come l'assenza dal lavoro e la fruizione dei permessi *ex lege* 104 debba essere correlata direttamente con l'assistenza al disabile, non essendo possibile un utilizzo diverso del permesso. In virtù di ciò, è possibile e legittimo il controllo del dipendente da parte del datore di lavoro, anche attraverso l'utilizzo di agenti investigativi, che vadano a verificare eventuali comportamenti che possono configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. CIVILE ORD Ordinanza n.6468/2024  
(documento 079)**

## **INPS: NUOVE FUNZIONALITÀ NEL CASSETTO PREVIDENZIALE DEL CONTRIBUENTE** da\_DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 1150 del 18 marzo 2024](#), comunica che nel [Cassetto previdenziale del contribuente](#) (la piattaforma tramite cui datori di lavoro e intermediari possono verificare le principali informazioni sulla posizione contributiva aziendale tramite un unico canale di accesso) è disponibile la **sezione “Servizi GDP”**, dedicata alla **Gestione Dipendenti Pubblici**.

I **servizi relativi alle denunce** di questa sezione sono stati implementati con **due nuove funzionalità**, in un'ottica di semplificazione delle operazioni di compilazione e di correzione delle denunce:

- la funzionalità “export”, che permette di procedere al download delle denunce già trasmesse e acquisite dall'Istituto;
- la funzionalità “import”, che permette di importare una denuncia nel formato UNIEMENS\ListaPosPA.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1150 del 18.03.2024 (documento 080)**  
**Allegato 1 Messaggio n. 1150/2024 (documento 081)**

## **ARAN SEGNALAZIONI – NEWSLETTER N.6 DEL 20 MARZO 2024**

*Orientamenti applicativi*  
Area Sanità

### **ASAN106**

**Quali sono le novità relative al patrocinio legale di cui all'art. 56 del CCNL 23.1.2024?**  
(Art. 56 - Patrocinio legale)

Con l'articolo relativo al patrocinio legale le tutele del personale dirigente sono state meglio delineate facendosi esplicito riferimento anche alle fasi preliminari ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio. Si introduce per la prima volta, nel caso di assunzione della difesa da parte dell'Azienda o Ente, l'obbligo di quest'ultima di comunicare il legale scelto al dirigente per il relativo assenso. Il dirigente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito. Ove l'Azienda acconsentisse alla modifica del legale o del consulente tecnico così come proposto dal dirigente, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - sono a carico dell'Azienda. Tale fase è contenuta al comma 1 dell'articolo in questione.

Nel comma 2 è invece regolamentata la seguente fattispecie: qualora il dirigente non abbia dato l'assenso al legale scelto dall'Azienda o Ente o quest'ultima non abbia acconsentito al legale/consulente tecnico controproposto dal dirigente, è consentito al dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o a supporto dello stesso, previa comunicazione all'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni; in tal caso, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il successivo rimborso regolamentato nei termini e alle condizioni previsti nello stesso comma 2. In tale comma è stato altresì precisato che l'Azienda o Ente procede al rimborso nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti e, nell'ambito

del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Si deve evidenziare che la dizione contenuta al comma 2 “...l'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni”... deve intendersi nel senso che l'azienda o ente è tenuta al rimborso nei termini sopra indicati sia nel caso di assenso esplicito entro i 15 giorni sia nel caso di silenzio.

Il comma 3 regola infine il caso in cui il dirigente, a fronte del diniego dell'azienda, intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia; in tal caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

## **ASAN108a**

**Con riferimento all'articolo 72, comma 2, lett. a) il quale prevede che “...una quota dell'incremento di cui al presente alinea, in una misura non superiore a 4 euro pro-capite annue, è riservato alla rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie.” come si applica tale incremento alla complessiva retribuzione di posizione di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 69?**

**(Art. 72 – Fondo per la retribuzione degli incarichi)**

L'articolo 72, comma 2, lett. a) prevede che “a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a Euro 1.109,31 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018;...”; nell'ambito di tale incremento, una quota fino a 4 euro pro-capite è riservata alla rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie.

A livello aziendale, in termini economici il valore assoluto massimo disponibile per la rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie sarà quindi pari a:

*4 euro x n° dirigenti in servizio al 31.12.2018*

Tali risorse saranno utilizzate per la rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie come segue.

Le aziende non devono graduare nuovamente le posizioni dirigenziali, ma devono tenere ferma la precedente graduazione. Conseguentemente, le risorse dedicate alla rivalutazione della parte variabile sono attribuite secondo un criterio di proporzionalità. Resta inteso che non è possibile superare in alcun modo i valori massimi, comprensivi della predetta rivalutazione, della posizione complessiva indicata per ciascuna tipologia di incarico all'articolo 69, comma 4.

## **ASAN109**

**Come si coordina la dizione “in modo permanente” contenuta nel comma 2 dell'art. 78 del CCNL 23.1.2024 con l'accertamento delle condizioni ambientali del comma 3?**

**(Art. 78 - Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico)**

Anche in presenza della dizione “in modo permanente” contenuta nel comma 2 dell'art. 78 del CCNL 23.1.2024, le condizioni di esposizione ai fini dell'erogazione dell'indennità restano

quelle previste dalle disposizioni di legge in materia alle quali rinvia il comma 3 dello stesso articolo 78.

## **ASAN110**

### **Quali risorse finanziano l'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 79 del CCNL? (Art. 79 – Indennità di Pronto soccorso)**

L'indennità di pronto soccorso è interamente finanziata dalla legge:

- con le risorse di cui all'art.1, comma 293 della legge n. 234/2021, con decorrenza 2022, per 27 mln di euro;
- integrate dall'art.1, comma 526 della legge n. 197/2022, con decorrenza 2024, per ulteriori 60 mln di euro, la cui decorrenza è stata anticipata all'1.6.2023 ad opera dell'art.11, comma 3, D.L. 30 marzo 2023, n.34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha finanziato il periodo 1.6.2023-31.12.2023 per 30 mln di euro.

A decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di Pronto Soccorso, compete una indennità di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. L'importo è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore. Il termine utilizzato ("operante") indica che qualsiasi Dirigente che effettui un turno in Pronto Soccorso, indipendentemente dalla specializzazione in suo possesso o della struttura in cui è incardinato (si pensi alle organizzazioni nelle quali i Dirigenti delle diverse UO a turno effettuano servizio in PS), spetta l'indennità che rappresenta, quindi un riconoscimento del disagio insito all'aver – anche temporaneamente - operato nel servizio di Pronto Soccorso.

È opportuno sottolineare che il valore contrattuale di 12 euro per turno è un valore base. Tale valore base è incrementato in sede di contrattazione aziendale con le risorse ~~ad essa~~ assegnate da ciascuna Regione ai sensi di quanto previsto dall'art. 75, comma 2 del CCNL, risorse che confluiscono integralmente nel fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro. Tra le suddette risorse sono comprese anche quelle di cui all'art. 1, comma 526 della legge n. 197/2022, stante l'esplicito riferimento a tale disciplina contenuto nel citato comma 2. Sia il valore base di 12 euro/turno sia la suddetta integrazione sono da corrispondersi a valere sulle predette risorse alle quali - ai sensi del comma 5 dell'articolo 75 - non si applica il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

La dizione riportata all'art. 75, comma 2 ("*...tenuto conto di quanto previsto ...*") consente quindi a Regioni e Aziende di utilizzare anche le risorse stanziare per gli anni 2023 e 2024.

### ***Orientamenti applicativi***

#### **Area Funzioni Locali**

## **AFL69**

### **Il dirigente può cedere le proprie ferie a favore di un collega che versi, egli stesso, in particolari condizioni di salute?**

Relativamente alla corretta applicazione dell'art. 17, comma 1 del CCNL del 17.12.2020, in coerenza con la norma di cui all'art.24 del D.Lgs.n.151 del 2015, che espressamente prevede che vi si possa dare attuazione "*.....nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro*", l'ambito applicativo dell'istituto delle "ferie e riposi solidali", è circoscritto esclusivamente a favore di quei



dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza a figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.

Sulla base del successivo comma 10 che, come noto, ha sancito il carattere di sperimentality dell'istituto delle ferie e dei permessi solidali, non si ritiene possano ritenersi ammissibili interpretazioni estensive volte a ricomprendere fattispecie diverse da quella considerata espressamente dalla disciplina contrattuale.

## **AFL72**

### **Possono essere accordati 5 giorni di assenza retribuita ad un Dirigente amministrativo tecnico e professionale che ne chiede la fruizione per intervenire ad un congresso nazionale?**

La norma contemplata dall'art. 19, comma 1, lett. a) riconosce espressamente al personale dell'Area delle Funzioni Locali, CCNL del 17.12.2020, 8 giorni di assenza retribuita annua per la "partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno".

La tutela, pertanto, nella fattispecie descritta, può essere riconosciuta se il congresso a cui si partecipa è connesso all'attività lavorativa.

## **CASE GREEN - CHIARIMENTI DA PARTE DELL'ON.LE PATRIZIA TOIA**

On.le Patrizia Toia:

Sulle **CASE GREEN** circolano molte preoccupazioni infondate; inoltre, vi è una manipolazione dei dati e dei contenuti.

Avendo seguito la Direttiva vorrei **CHIARIRE BENE** come stanno realmente le cose, per ristabilire una correttezza di informazioni e valorizzare anche le finalità di risparmio energetico ed economico, di miglioramento della salute e di volano per l'economia e il lavoro.

Allego perciò due documenti:

1. un breve "vademecum sulle principali critiche alla EPBD" **per rispondere alle obiezioni principali** e alle falsità che sono girate (chi paga? Oppure "non potremo più vendere la casa");
2. una nota con la **spiegazione dei contenuti** della Direttiva.

[Nota sulla Direttiva "Case Green"](#)

[Vademecum EPBD](#)

Per osservazioni e chiarimenti:

email: [segreteria@patriziatoia.it](mailto:segreteria@patriziatoia.it) - [patrizia.toia@europarl.europa.eu](mailto:patrizia.toia@europarl.europa.eu)

Recapiti telefonici : +39 347 7414948